DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI

Art. 2

Disposizioni in materia di riscossione locale

All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017». 2. A decorrere dal 1º luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle societa' da essi partecipate COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225.

Versione in vigore dal 3 dicembre 2016, non più in vigore dal 24 giugno 2017 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
Estremi	Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
Capo	I — Misure urgenti in materia di riscossione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-il-finanziamento-di/art-2-disposizioni-in-materia-di-riscossione-locale/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it